

Statuto

dell'Associazione Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in Ravenna e Provincia

Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 8 giugno 2012

Art. 1 Istituzione, denominazione e sede In data 23.12.1998, a Ravenna avanti al notaio Giancarlo Pasi in via San Vitale 11, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Ravenna, si è costituita con atto di repertorio n. 134809, lì registrato l'8.01.1999, l'Associazione culturale di diritto privato denominata ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA IN RAVENNA E PROVINCIA, con sede in Alfonsine, Piazza della Resistenza,6. Essa aderisce all'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia "INSMLI" con sede a Milano e giuridicamente riconosciuto con legge del 16 gennaio 1967 n.3 per effetto dell'art.3	Art. 1 Istituzione, denominazione e sede In data 23.12.1998, a Ravenna avanti al notaio Giancarlo Pasi in via San Vitale 11, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Ravenna, si è costituita con atto di repertorio n. 134809, lì registrato l'8.01.1999, l'Associazione culturale di diritto privato denominata ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA IN RAVENNA E PROVINCIA, da ora in poi ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA IN RAVENNA E PROVINCIA "DECIMO TRIOSSI", abbreviato in ISREC RA con sede in Alfonsine, Piazza della Resistenza, 6. Essa aderisce all'Istituto Nazionale "Ferruccio Parri Rete degli Istituti per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea ETS", con sede in Milano, in via Confalonieri 14.
Art. 2 Durata dell'Associazione La durata della presente Associazione è fissata fino al 31.12.2030 ed è prorogabile per volontà degli associati espressa in Assemblea, a norma del presente Regolamento.	Art. 2 Durata dell'Associazione Considerato che - la Rete Nazionale degli Istituti Storici della Resistenza, di cui quello di Ravenna fa parte, è da tempo legata convenzionalmente con il Ministero dell'Istruzione, in veste di Agenzia formativa accreditata per l'insegnamento della Storia e dell'Educazione Civica, attività intensamente svolta anche dall'Istituto ravennate che pone tale attività tra i suoi principali obiettivi di missione; - inoltre l'ampliamento delle attenzioni e di studio praticate dall'ISREC RA sugli aspetti più contemporanei della storia locale nel Novecento e in particolare nel campo delle principali realtà economiche e politiche presenti sul territorio, apre uno scenario nuovo che trova nel lungo periodo una sua definizione, stante l'importanza del ruolo culturale e civile dell'Istituto, anche in considerazione della consistenza del patrimonio documentario e archivistico acquisito negli ultimi anni, che si vuole valorizzare e portare alla progressiva digitalizzazione per non disperderlo. La durata della presente Associazione è pertanto fissata fino al 31.12.2060 ed è prorogabile per volontà dei soci espressa in Assemblea, a norma del presente Statuto.

Art. 3 Scopi e finalità L'Associazione riconosce come beni culturali collettivi la conoscenza e lo studio dei valori che hanno ispirato la storia dell'antifascismo e del movimento di liberazione, espressi nella Costituzione repubblicana, all'interno della più ampia vicenda contemporanea italiana. Per tale scopo l'Associazione intende: - conservare e valorizzare il proprio patrimonio documentario sul Novecento - raccogliere e rendere accessibili le fonti della storia contemporanea locale e più generale - promuovere la ricerca e lo studio degli aspetti istituzionali, economici, politici e culturali della società ravennate in relazione al contesto nazionale - svolgere attività di supporto, consulenza e formazione per studiosi e docenti di storia contemporanea e per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.	politici e culturali della provincia di Ravenna in relazione al contesto nazionale -
Art. 4 Attività dell'Associazione Per conseguire tali finalità in particolare l'Associazione si propone di: a) raccogliere, conservare e catalogare la documentazione utile a promuovere gli studi storici sullo sviluppo democratico in provincia di Ravenna, nell'ambito della più generale visione della storia contemporanea b) diffondere la conoscenza della storia del Novecento attraverso le forme e i linguaggi più opportuni, per divulgare i risultati della ricerca scientifica c) collaborare con gli Enti Locali della provincia, le università, le biblioteche, gli archivi ed i musei per la ricerca e la promozione degli studi storici d) intervenire a sostegno della didattica della storia contemporanea e dell'educazione costituzionale nella scuola, nell'aggiornamento del personale docente e in generale nei confronti delle giovani generazioni, organizzando corsi di aggiornamento, seminari e momenti formativi utili alla diffusione delle ricerche storiche e) svolgere e promuovere ricerche e attività editoriali, disponendo l'eventuale commercializzazione dei risultati, in maniera coerente rispetto alle finalità perseguite f) incentivare e coadiuvare altre iniziative culturali utili per il raggiungimento degli scopi statuari g) per conseguire i propri obiettivi l'Associazione potrà compiere ogni attività che non sia	c) collaborare con gli Enti Locali della provincia, le università, le biblioteche, gli archivi, i musei, le associazioni e i ricercatori privati per la ricerca e la promozione degli studi storici d) intervenire a sostegno della didattica della storia contemporanea e dell'educazione costituzionale nella scuola, nell'aggiornamento del personale docente e in generale nei confronti delle giovani generazioni, organizzando corsi di aggiornamento, seminari, viaggi d'istruzione e momenti formativi utili alla diffusione delle ricerche storiche

espressamente in contrasto con la Legge e con il presente Statuto, accettare donazioni o eredità, conseguire legati e acquisire beni mobili ed immobili.	
Art. 5 Associati: procedura di ammissione, suo svolgimento I soci dell'Associazione si distinguono in: a) associati ordinari; b) associati onorari; Possono essere associati ordinari dell'Associazione le persone fisiche, quelle giuridiche e più in generale ogni altro ente che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, condivide i valori e le finalità perseguite dall'Associazione ed intenda impegnarsi nelle attività dell'Associazione stessa versando quanto meno la quota annuale determinata dal Consiglio Direttivo la quale potrà essere diversificata in ragione dell'interesse dei soci alla partecipazione alla attività dell'Associazione. Hanno comunque diritto a fare parte dell'Associazione gli enti o loro aventi causa, che hanno deliberato la costituzione all'Associazione approvandone lo Statuto e che concorrano economicamente alla attività dell'Associazione. Hanno altresì diritto di fare parte dell'Associazione la Fondazione Casa di Oriani, il Museo della Battaglia del Senio, la Fondazione Ca' di Malanca. Possono essere associati onorari le persone fisiche o giuridiche invitate, per la particolare rilevanza o per i meriti a loro riconosciuti, da parte dell'Assemblea degli associati. Rientrano comunque in questa categoria le associazioni partigiane espressione del movimento di liberazione partigiano, le associazioni espressione dei perseguitati politici antifascisti, le associazioni espressione dei deportati nei campi di concentramento nazisti. Chi intenda essere ammesso deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta contenente la richiesta, i dati necessari alla sua identificazione, copia dello Statuto se Ente, dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad attenersi alle deliberazioni legalmente assunte dall'Associazione in ordine alle attività promosse o gestite dall'Associazione e ai versamenti delle quote come determinate dal Consiglio Direttivo. Il consiglio Direttivo provvede alla deliberazione sull'ammissione. Gli associati partecipano all'Assemblea dell'Associazione indicando un loro delegato in via generale o di volta in volta. Il	Art. 5 Soci: diritti e doveri. Procedure di ammissione I soci dell'ISREC RA si distinguono in: a) Soci ordinari b) Soci sostenitori c) Soci onorari Sono Soci ordinari i 18 Comuni e la Provincia di Ravenna che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Istituto nel 1998 Sono Soci sostenitori le Associazioni, gli Enti e le persone giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'ISREC RA, ne condividono i valori e si impegnano a supporto della sua attività. Sono Soci onorari l'ANPI, l'ANPPIA, le Associazioni combattentistiche, le Associazioni di tutela delle vittime di guerra e della deportazione, la Fondazione Casa di Oriani, l'Associazione Cà di Malanca APS, il Museo della Battaglia del Senio e l'Associazione Spinaroni APS. Partecipano alle Assemblee, sono esenti dal versamento delle quote senza diritto di voto. Possono essere Soci onorari anche le persone fisiche o giuridiche invitate, per la particolare rilevanza o per meriti a loro riconosciuti da parte dell'Assemblea dei Soci. I Soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota sociale annuale, proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci, vigente per cinque anni, rivalutata secondo gli indici economici ISTAT e sul calcolo demografico di ogni comune, a partire dal 2026. La Provincia di Ravenna, stante l'esclusione dalle sue competenze di quelle culturali, è esentata dal pagamento delle quote annuali. I Soci sostenitori sono tenuti al pagamento di una quota annuale, diversificata fra persone singole ed Enti, in base a quanto proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea stessa. Chi intende essere ammesso a far parte dell'ISREC RA deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta contenente la richiesta di associarsi, i dati necessari alla propria identificazione, copia dello Statuto se Ente, dichiarazione di condividere le finalità dell'ISREC RA, tese alla valorizzazione della Resistenza e dell'antifascismo, di attenersi alle

delegato non deve essere socio dell'Associazione quale persona fisica, non può fare parte del Consiglio direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti. L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta dell'interessato. La richiesta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dei criteri di ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo il quale potrà chiedere anche integrazioni rispetto alle informazioni fornite.	deliberazioni legalmente assunte dallo stesso in ordine alle attività promosse e al regolare pagamento della quota sociale proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo, previa verifica della sussistenza e congruità dei requisiti di ammissibilità dichiarati e, ove necessario, potendo chiedere anche integrazioni, provvede a deliberare o meno l'ammissione. Le Associazioni articolate su base territoriale, per partecipare all'Assemblea in qualità di soci ordinari, indicano un solo loro delegato, in via generale o di volta in volta. Il delegato non può far parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti. Le quote associative non possono essere oggetto di alienazione né per atto <i>inter vivos</i>, né per altro titolo e non danno alcun diritto di natura economica al momento dello scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi titolo, ragione o causa.
Art. 6 Scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato. La qualità di associato si perde per esclusione, per recesso, per morte, per liquidazione dell'ente che sia associato. L'esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea dei soci, nei confronti dell'associato che danneggi materialmente o moralmente l'Associazione o che sia gravemente inadempiente rispetto agli obblighi che derivano dal vincolo associativo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati in forma scritta all'associato gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento e sul suo accoglimento delibera il Consiglio Direttivo. In ogni caso non sussiste il diritto al rimborso per quote versate. L'ammissione o la perdita della qualità di associato deve essere annotata nel Libro Soci previa determinazione del Consiglio Direttivo. Tutti gli associati hanno diritto: - a partecipare a tutte le iniziative sociali. - a partecipare all'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria; - all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali. Ogni socio ordinario è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura approvata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Sono esonerati dal versamento della quota annuale i soci onorari. La quota	Art. 6 Scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un socio La qualità di socio si perde per i seguenti casi: -esclusione; -recesso; -morte della persona fisica; -liquidazione dell'ente. L'esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea dei soci nei confronti del socio che danneggi materialmente o moralmente l'Associazione o che sia gravemente inadempiente rispetto agli obblighi che derivano dal vincolo associativo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati in forma scritta al socio gli addebiti mossi, consentendo la facoltà di replica. Il recesso è consentito, in qualsiasi momento, previa comunicazione in forma scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r o pec all'Associazione, sulla quale il Consiglio Direttivo prende i necessari provvedimenti. In caso di morte del socio persona fisica o di liquidazione dell'ente, il Consiglio Direttivo, ricevuta la notizia o comunque reperita la relativa informazione, assume i necessari provvedimenti. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo sopra indicati, non sussiste alcun diritto

associativa non può essere oggetto di alienazione, né per atto inter vivos, né per altro titolo e non dà alcun diritto di natura economica al momento dello scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi titolo o ragione ed è intrasferibile e non rivalutabile. Ogni associato ordinario ha diritto ad un voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative medesime o dal contributo versato. Gli associati onorari che siano articolati a più livelli su base territoriale esprimono, previo loro accordo, un voto per ogni Provincia di appartenenza.	al rimborso delle quote versate o ad altre forme di liquidazione. Spetta al Consiglio Direttivo, nei medesimi casi, annotare la perdita della qualità di socio nel Libro Soci.
Art. 7 Organi dell'Associazione Sono organi dell'Associazione: - l'Assemblea dei soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente dell'Associazione; - il collegio dei Revisori dei Conti.	
Art. 8 L'Assemblea degli associati L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È di competenza dell'Assemblea ordinaria: - l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Programma di attività sociale, compresi i progetti pluriennali; - la determinazione del valore delle quote associative annuali degli associati ordinari; - l'approvazione del Bilancio Consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per copertura di eventuali disavanzi di gestione; - la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo; - la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti; - l'approvazione di eventuali regolamenti interni; - la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione associativa riservata alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; - l'azione di responsabilità contro gli amministratori ed i revisori; - l'esclusione degli associati. È di competenza dell'Assemblea straordinaria: - le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione comunque intese; - lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca, i poteri dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.	Art. 8 L'Assemblea dei soci L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È di competenza dell'Assemblea ordinaria: - l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Programma di attività sociale, compresi i progetti pluriennali; - la determinazione del valore delle quote associative annuali; - l'approvazione del Bilancio Consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per copertura di eventuali disavanzi di gestione; - la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo; - la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti; - l'approvazione di eventuali regolamenti interni; - la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione associativa riservata alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; - l'azione di responsabilità contro gli amministratori ed i revisori; - l'esclusione dei soci. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria: - le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione comunque intese; - lo scioglimento dell'Associazione, la nomina e i poteri dei liquidatori, e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del Bilancio Preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il mese di giugno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare agli associati aventi diritto di partecipazione e di voto e da affiggere nella bacheca della sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: - in prima convocazione, quando è presente anche per delega la maggioranza degli associati iscritti nel Libro Soci; - in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati, purché ne sia data evidente notizia nella lettera di convocazione. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 3/5 (tre quinti) di tutti gli associati aventi diritto di voto, iscritti a Libro Soci. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati. L'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto è valida se presenti i ¾ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. L'Assemblea convocata per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio è valida se presenti i 3/4 degli associati e delibera con il voto favorevole dei 3/4 degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente, o in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano d'età presente nel Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra gli associati, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. Dell'Assemblea viene redatto un Verbale nell'apposito Libro dei Verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente, dal Segretario e da eventuali scrutatori. Ogni associato può rappresentare, con delega scritta, fino ad un massimo di due soci. Il Presidente dell'Associazione	L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del Bilancio Preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il mese di giugno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai soci aventi diritto di partecipazione e di voto almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: - in prima convocazione, quando è presente anche per delega la maggioranza dei soci iscritti nel Libro Soci; - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, purché ne sia data evidente notizia nella lettera di convocazione. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 3/5 (tre quinti) di tutti i soci aventi diritto di voto, iscritti a Libro Soci. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati. L'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto è valida se presenti i 3/4 (tre quarti) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. L'Assemblea convocata per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio è valida se presenti i 3/4 (tre quarti) dei soci e delibera con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente, o in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano d'età presente nel Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. Dell'Assemblea viene redatto un Verbale nell'apposito Libro dei Verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente, dal Segretario e da eventuali scrutatori. Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, fino ad un massimo di due soci. Il Presidente dell'Associazione non può detenere deleghe.
--	--

non può detenere deleghe.	
Art. 9 Consiglio Direttivo L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituita da un massimo di cinque consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci e scelti fra i soci stessi iscritti a Libro Soci o fra loro delegati. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, e incarica il Direttore, determinandone specificatamente le funzioni. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e può sostituirlo in caso d'assenza o impedimento. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune delle sue funzioni ad uno o più dei propri membri riuniti eventualmente in apposito comitato di gestione permanente o temporaneo. Il Presidente, il Vice-Presidente, e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Se un Consigliere si dimette il Consiglio provvede alla cooptazione di un nuovo membro. Il nuovo consigliere resterà in carica fino alla successiva Assemblea la quale deve confermarlo. In tale caso egli rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, quando lo ritiene più opportuno o in seguito alla richiesta motivata di almeno due consiglieri. La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi d'urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno due giorni prima. Sono in ogni caso validamente costituite le riunioni del Consiglio Direttivo con la presenza del Presidente e di tutti gli altri membri che lo costituiscono, anche in assenza di formale convocazione. Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l'anno. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Al Consiglio Direttivo spetta: - la gestione dell'Associazione e l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci; - il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi; - deliberare sull'ammissione dei soci; - convocare l'Assemblea dei soci;	Art. 9 Consiglio Direttivo L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituita da un massimo di cinque consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci e scelti fra i soci stessi iscritti a Libro Soci o fra loro delegati. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente. Può nominare un Vice Presidente e incarica il Direttore, determinandone specificatamente le funzioni. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e può sostituirlo in caso d'assenza o impedimento. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune delle sue funzioni ad uno o più dei propri membri riuniti eventualmente in apposito comitato di gestione permanente o temporaneo. Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni, sono rieleggibili e non percepiscono emolumenti o rimborsi. Sono previsti rimborsi di missioni istituzionali solamente per la carica di Presidente o per chi lo sostituisca. Se un Consigliere si dimette il Consiglio provvede alla cooptazione di un nuovo membro. Il nuovo Consigliere resterà in carica fino alla successiva Assemblea, la quale dovrà pronunciarsi sulla carica del nuovo membro. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, quando lo ritiene più opportuno o in seguito alla richiesta motivata di almeno due consiglieri. La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi d'urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno due giorni prima. Sono in ogni caso validamente costituite le riunioni del Consiglio Direttivo con la presenza del Presidente e di tutti gli altri membri che lo costituiscono, anche in assenza di formale convocazione. Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l'anno. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Al Consiglio Direttivo spetta: - la gestione dell'Associazione e l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci; - il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei

- redigere il Bilancio preventivo annuale con la determinazione delle quote associative dovute per l'anno successivo, nonché il programma dell'attività sociale, da portare in approvazione all'Assemblea dei soci; - redigere il Bilancio consuntivo annuale e la relazione di accompagnamento da sottoporre all'approvazione dei soci; - nominare eventuali comitati interni predisponendone il relativo regolamento; - la nomina dei componenti un eventuale Comitato Scientifico o di consulenza, del quale faccia parte a titolo organico almeno un consigliere del direttivo stesso; - l'elezione al suo interno del Presidente, di un Vice-Presidente e la nomina di un Direttore determinandone le funzioni; - sostituire, per cooptazione, fino a tre componenti del Consiglio Direttivo dimissionari o comunque impediti in modo permanente a svolgere le proprie funzioni; - discutere e, se di sua competenza, deliberare, su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.	fini associativi; - deliberare sull'ammissione dei soci; - convocare l'Assemblea dei soci; - redigere il Bilancio preventivo annuale con la determinazione delle quote associative dovute per l'anno successivo, nonché il programma dell'attività sociale, da portare in approvazione all'Assemblea dei soci; - redigere il Bilancio consuntivo annuale e la relazione di accompagnamento da sottoporre all'approvazione dei soci; - nominare i componenti di un eventuale Comitato Scientifico o di consulenza, del quale faccia parte a titolo organico almeno un Consigliere del direttivo stesso; - individuare e definire eventuali rapporti di lavoro con collaboratori esterni; - sostituire, per cooptazione, fino a tre componenti del Consiglio Direttivo dimissionari o comunque impediti in modo permanente a svolgere le proprie funzioni; - discutere e, se di sua competenza, deliberare, su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione; - invitare, di volta in volta o in via continuativa, personalità che, per specifiche competenze, possano offrire un fattivo contributo all'attività dell'ISREC RA.
Art. 10 Il Presidente Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; ha la firma sociale; convoca il Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di estrema urgenza, esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima adunanza consigliere. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso d'assenza o d'impedimento. La sottoscrizione di atti da parte del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
Art. 11 Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da	Art. 11 Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da

almeno due membri, eletti dall'Assemblea dei soci, che durano in carica tre anni. All'atto dell'accettazione della carica i membri del Collegio devono dichiarare che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza. Il Collegio verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'Associazione e la conformità alla legge e allo Statuto di attività dell'Associazione. In particolare, esprime il proprio parere sul Bilancio Preventivo accompagnato dal Programma di attività sociale, sul Bilancio Consuntivo accompagnato dalla relazione allegata e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi siano presentati all'Assemblea dei soci per l'approvazione. I compiti del Collegio sono: - partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza potere di voto; - verificare la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri; - nei casi di necessità e/o di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo; - verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale; - verificare ed esprimere il proprio parere sul Bilancio Preventivo accompagnato dal Programma di attività sociale, sul Bilancio Consuntivo accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'Assemblea dei soci per l'approvazione; - convocare, in caso di necessità, l'Assemblea, qualora il Consiglio Direttivo non possa o non voglia farlo e in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo.	almeno due membri, eletti dall'Assemblea dei soci, che, a titolo non oneroso, durano in carica tre anni. All'atto dell'accettazione della carica i membri del Collegio devono dichiarare che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza. Il Collegio verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'Associazione e la conformità alla legge e allo Statuto di attività dell'Associazione. In particolare, esprime il proprio parere sul Bilancio Preventivo accompagnato dal Programma di attività sociale, sul Bilancio Consuntivo accompagnato dalla relazione allegata e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi siano presentati all'Assemblea dei soci per l'approvazione. I compiti del Collegio sono: - partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza potere di voto; - verificare la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri; - nei casi di necessità e/o di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo; - verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale; - verificare ed esprimere il proprio parere sul Bilancio Preventivo accompagnato dal Programma di attività sociale, sul Bilancio Consuntivo accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'Assemblea dei soci per l'approvazione; - convocare, in caso di necessità, l'Assemblea, qualora il Consiglio Direttivo non possa o non voglia farlo e in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 12 Funzionamento dell'Associazione L'Associazione per il suo funzionamento operativo si avvale dell'opera del Direttore, di personale proprio, comandato, a contratto o stipulando altre forme comunque consentite dalla legge in materia. Il Consiglio Direttivo definisce le funzioni del Direttore e, su proposta di questi, quelle del personale. Il Direttore è responsabile del buon funzionamento operativo dell'Associazione, assegnando gli specifici incarichi di lavoro al personale e ne controlla l'attuazione.	
Art. 13 Patrimonio sociale e mezzi finanziari L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria	

attività: a) dalle quote associative versate annualmente dai soci; b) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici, e privati nazionali e internazionali; c) dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione coerenti rispetto ai fini istituzionali; d) dal patrimonio conferito alla costituzione dell'Associazione dai fondatori; e) da erogazioni fatte da soggetti per consentire l'esecuzione di specifiche ricerche o attività. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci, non saranno rimborsati. In caso di scioglimento dell'Associazione i beni patrimoniali passeranno a un Ente avente finalità analoghe o affini all'Istituto, indicato dall'Assemblea straordinaria che delibera la messa in liquidazione.	
Art. 14 Esercizio sociale, Bilancio Preventivo e Bilancio Consuntivo L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione: - il Bilancio preventivo almeno entro un mese prima dell'apertura dell'esercizio sociale; - il Bilancio Consuntivo redatto con le forme e nel rispetto dei principi dettati in materia dal D. Lgs. 460/97 almeno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; Entrambi i bilanci dovranno essere depositati presso la sede sociale da parte del Consiglio Direttivo, almeno 10 giorni prima delle Assemblee di approvazione, affinché i soci ne possano prendere visione. È vietata anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione fra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge. Le spese eventualmente necessarie per la liquidazione non coperte dal Patrimonio Sociale saranno a carico degli associati.	
Art. 15 Natura dell'Associazione L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera con	

proprio ordinamento che si uniforma ai principi dettati in materia di funzionamento degli enti non lucrativi dal D. Lgs. 460/97 recante Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale sue successive modifiche e integrazioni. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai criteri di democraticità ed eguaglianza di diritti di tutti gli associati secondo quanto determinato dal presente Statuto. Le cariche associative sono elettive e ad esse possono essere nominati tutti gli associati.	
Art. 16 Rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.	